

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA LOTTO 27.**

N. SIMOG 6969126

LOTTO 27 CIG 73576848E8

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.")

E

SOFAR S.p.A., con sede legale e operativa in Trezzano Rosa (MI) via Firenze 40, capitale sociale Euro 1.300.000,00= i.v., Codice Fiscale, registro imprese di Milano REA 852745, P. IVA 03428610152, in persona del procuratore Sig.ra Maria Antonietta CUVA (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 e s.m.i. del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito

	dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;	
	c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR – Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	
	d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;	
	e) le "Medicazioni speciali" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00.	
	f) in data 17 agosto 2017, S.C.R. - Piemonte S.p.A. e IN.VA S.p.A., centrale di committenza della Regione Valle d'Aosta hanno sottoscritto una Convenzione per l'adesione da parte delle Azienda USL Valle d'Aosta alle	

	Convenzioni formalizzate da S.C.R. Piemonte S.p.A. e già precedentemente	
	IN.VA S.p.A. aveva manifestato l'interesse ad aderire alla convenzione avente	
	ad oggetto la fornitura di medicazioni speciali, comunicando	
	contestualmente il proprio fabbisogno;	
	g) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 33 del 15 febbraio	
	2018, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed	
	in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del	
	decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge	
	23 giugno 2014, n. 89, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 44 lotti	
	funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una	
	Convenzione per la fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi	
	connessi per le aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e Valle	
	d'Aosta per un importo complessivo dell'appalto (comprensivo delle opzioni)	
	pari a presunti complessivi Euro 27.701.217,60 oltre I.V.A., con la previsione	
	dell'aggiudicazione, con riferimento ai lotti 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13- 14-	
	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-38-39-40-42-43 e 44, secondo il	
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95	
	comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e, con riferimento ai restanti lotti, 6-27-	
	28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 e 41 secondo il criterio del minor prezzo ai	
	sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	h) con provvedimento n. 142 del giorno 8 maggio 2019, S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il Lotto 27 a SOFAR S.p.A.;	
	i) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente	

	allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la	
	cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da	
	responsabilità civile;	
	j) il Fornitore aggiudicatario del Lotto 27 ha attivato il servizio di	
	supporto ed assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato	
	Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un	
	indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;	
	k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
	l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e	
	domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il	
	Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati il Codice etico di comportamento ed il Modello di	
	organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R.- Piemonte	
	S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Economica presentata in	
	Pagina 4 di 34	

gara dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo (previsto per ciascun Lotto) di:

- Lotto 27: voce a) ml 10.392.500 per un importo complessivo di Euro 166.280,00.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna;
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi

della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione

dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,

alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo

massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo dell'Accordo

Quadro ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle

condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi

allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e

il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli

Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai

Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente

convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della

fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le

Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.

all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante

esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che

utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a

decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax, ovvero mail ovvero PEC.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la

corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei dispositivi consegnati con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a. rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- b. assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c. fornire i dispositivi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)

	senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese,	
	qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non	
	conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi	
	compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire	
	alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente	
	Atto sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e	
	chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;	
	g. eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi	
	in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da	
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura,	
	fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con	
	continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della	
	dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso accordo tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà	
	impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se	
	si trattasse di quantitativi minimi;	
	h. non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura se proveniente da un	
	soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	

ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura, informando

tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;

j. fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;

k. consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

l. manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

m. effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato a cura, rischio e spese del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le caratteristiche

	e tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4 e 5.1.	
	2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.	
	3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:	
	Lotto 27: voce a) € 0,0160 (IVA esclusa).	
	2. I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
	3. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.	
	4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	Pagina 11 di 34	

	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
	o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi	
	incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
	derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e	
	dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
	che venissero emanate dalle competenti autorità.	
	5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro	
	presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla	
	Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non	
	potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del	
	documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche	
	dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui	
	modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3	
	aprile 2013, n. 55.	
	6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla	
	data di consegna del Prodotto.	
	7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata	
	con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché	
	essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro	
	che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	
	8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2	
	lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di	
	Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che	
	forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i	

corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere

dalla data di ricevimento della fattura.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i

pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a

mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi

presso banche o Poste Italiane S.p.A..

10. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato in via non

esclusiva sono i seguenti: presso POP. MILANO Filiale di Cambiagio, IBAN

IT21M055843270000000009234 nonché le generalità ed il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi sono:

ANDREA BIFFI – BFFNDR82A13F119I;

ANNA LABRUZZO – LBRNNA55M48L682O.

11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei

prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al paragrafo 6.2.1 del

Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti

oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a

quanto richiesto dagli Enti.

12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra

il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire

Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di

qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non

ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità

contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 5.1 o al termine massimo di 10 giorni a causa di temporanea indisponibilità comunicata nei termini di cui all'art. 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 5.2.1, per

	ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
	applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto	
	di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;	
	c. in caso di mancata comunicazione per iscritto alle Amministrazioni	
	dell'indisponibilità temporanea del Prodotto nel termine massimo di 2 giorni	
	dalla ricezione dell'Ordinativo (all'art. 6.1), per ogni giorno solare di ritardo	
	rispetto all'arrivo della comunicazione l'Amministrazione Contraente potrà	
	applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno;	
	d. in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto di cui all'art. 6.1 che	
	si protragga per un tempo superiore a 10 giorni, per la mancata proposta del	
	Fornitore di un prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di	
	gara da acquistare sul libero mercato entro 2 (due) giorni dalla richiesta scritta	
	dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare una penale pari ad € 75,00	
	(settantacinque/00) per ogni giorno solare di ritardo;	
	e. in caso di mancata consegna del prodotto di qualità pari o superiore a	
	quello offerto in sede di gara acquistato direttamente dal Fornitore sul libero	
	mercato ai sensi dell'art. 6.1 entro il termine di 3 giorni dall'accettazione	
	dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ogni	
	giorno solare di ritardo.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
	la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata	

in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 5.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

2. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

	3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
	nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
	siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 4 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.- Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore potrà contro	
	dedurre per iscritto a S.C.R.- Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5	
	(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
	5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte	
	S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,	
	non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a	
	giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di	
	cui all'art. 9 comma 5 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale	
	delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del	
	Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. –	
	Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida,	
	ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	7. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali	
	di cui all'art. 9 commi 1 e 3 del presente Atto, sino alla concorrenza della	
	misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio	
	ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato	

	Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole	
	Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	8. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui	
	all'art. 9 comma 4 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione	
	fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione	
	della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche	
	delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente	
	comunicate e documentate.	
	9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e	
	nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.	
	ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103	
	del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
	1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte	
	Pagina 18 di 34	

S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della convenzione con massimale di € 8.000.000,00 (massimale responsabilità civile prodotti per sinistro ed anno assicurativo) ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di

	inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo complessivo contrattuale;	
	b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	c. cessione di tutto o parte del Contratto;	
	d. subappalto non autorizzato;	
	e. ingiustificata sospensione della fornitura;	
	f. fallimento o altre procedure concorsuali;	
	g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	k. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	procedura;	
	l. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di	
	diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte	

	S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso	
	il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare	
	la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i	
	contratto/i di fornitura S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la	
	cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo	
	della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i	
	contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione,	
	sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al	
	Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola	
	di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto	
	al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	

sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti

correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. la Sig.ra Maria Antonietta CUVA, Responsabile della Fornitura (Tel.

029093621 - Fax 02 909362275 - e-mail ufficio.gare@sofarfarm.it -

antonella.cuva@sofarfarm.it - PEC gare@pec.sofarfarm.it), nominata dal

Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente

responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte

S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha individuato la sig.ra Alberta SPINELLI (Tel. 347-

2260339 - e-mail alberta.spinelli@sofarfarm.it) quale Collaboratore

Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente,

tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto,

nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica

provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

Servizio di supporto e assistenza:

Silvana Puddu - Tel. 335-8320293 - e-mail silvana.puddu@sofarfarm.it;

Giorgio Vincenzi - Tel. 344-1956828 - e-mail giorgio.vincenzi@sofarfarm.it;

I recapiti dell'ufficio ordini sono i seguenti: Centralino 02 9093621 - Tel. 02

909362299 - e-mail ordini.sanita@sofarfarm.it - fax 02 909362275.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il

“Direttore dell'esecuzione del contratto” (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi

dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di

ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole

sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle

	fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta	

tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D. Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed alla	
	sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione	
	acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati	
	personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse	
	all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
	contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime	
	finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	

	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 21 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	Pagina 29 di 34	

	e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso	
	pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs	
	50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla	
	registrazione solo in caso d'uso.	
	2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul	
	Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai	
	sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere	
	applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del	
	D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI	
	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul	
	sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il	
	contenuto del "Codice Etico di comportamento" e del "Modello di	
	organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare	
	le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a	
	configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.	
	231 o comunque in contrasto con la Legge 190/2012.	
	2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a	
	pretendere il ristoro dei danni subiti.	
	ART. 24 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI	
	Pagina 30 di 34	

DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) indicazione amministrazione contraente;
- d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;

	e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;	
	f) quantitativo;	
	g) importo IVA;	
	h) totale fattura.	
	da trasmettere all'indirizzo appalti@scr.piemonte.it .	
	3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.	
	4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.	
	5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..	
	6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.	
	7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva	

	dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.	
	8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà -	
	anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione	
	e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità	
	delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.	
	Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata	
	trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono	
	valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e	
	s.m.i.	
	ART. 25 - CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento	
	dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da	
	parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in	
	nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	S.C.R. - PIEMONTE S.p.A.	IL FORNITORE
	Luciano PONZETTI	SOFAR S.p.A.
	(Consigliere Delegato)	Maria Antonietta CUVA
		(Procuratore)
	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre</i>	
	Pagina 33 di 34	

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

La sottoscritta Maria Antonietta CUVA, quale procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali; art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 – Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali; art. 23 - codice etico di comportamento e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01; art. 24 – Clausola finale.

IL FORNITORE

SOFAR S.p.A.

Maria Antonietta CUVA

(Procuratore)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.